Allegato D Relazione

REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 197/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 11 al PI - Recepimento dell'Accordo Pubblico - Privato, relativo all'Area per attrezzature pubbliche e private di via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia (VE)
Pratica n. 4306

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Giuseppe Baldo per conto della ditta CEDIV Spa, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 401805 del 18/09/2019;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

PRESO ATTO che viene proposta una nuova quantificazione delle specifiche destinazioni d'uso già previste dal PRG, con rideterminazione delle quote edificabili riferite alle destinazioni d'uso, senza incidere rispetto alla Superficie Lorda di Pavimento (sp) complessiva edificabile, mantenuta pari a 44.400 mq di sp (ricettivo/alberghiero con sp massima di 14.000 mq, residenziale con Sp massima di 14.400 mq, commerciale con sp massima di 6.000 mq, Direzionale con sp massima di 10.000 mq) e alcune opere quali: la cessione all'amministrazione comunale di un'area verde attrezzata a parco per una superficie di 30.225 mq; la realizzazione, a carico del proponente, di un parcheggio multipiano asservito ad uso pubblico accessibile in modo diretto da via della Libertà; la messa a disposizione e cessione all'amministrazione comunale degli spazi a nord necessari per il futuro intervento di collegamento tra Mestre e Marghera programmato dal Comune di Venezia; la realizzazione e messa a disposizione della collettività, tramite modalità da concordarsi, della viabilità carrabile, pedonale e ciclabile, nonché delle opere di accesso a via della Libertà; la manutenzione ordinaria dell'accesso al sottopasso ferroviario esistente a carico del proponente.

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

PRESO ATTO che l'intervento è esterno ai siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "14130 - Aree incolte nell'urbano" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Lanius collurio, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus*

nathusii, Hypsugo savii, Muscardinus avellanarius;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con

la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DICHIARA

che per la Variante n. 11 al PI - Recepimento dell'Accordo Pubblico - Privato, relativo all'Area per attrezzature pubbliche e private di via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Lanius collurio, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii, Muscardinus avellanarius;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

dott. Corrado Soccorso .....

Venezia, lì 08/10/2019

PARERE MOTIVATO
n.206 dell'11 Dicembre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo Pubblico privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in Via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);

- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 11 dicembre 2019 come da nota di convocazione in data 10 dicembre 2019 prot. n. 532403;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con nota acquisita al protocollo regionale al n. 401805 del 18.09.2019;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 1319 del 31.10.19 assunto al prot. Reg. al n. 470521 del 31.10.19 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n. 96521 del 30.10.19 assunto al prot. Reg. al n. 468556 del 30.10.19 di Veritas;
- Parere n. 5637 del 30.10.19 assunto al prot. Reg. al n. 468302 del 30.10.19 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n. 107557 del 31.10.19 assunto al prot. Reg. al n. 470534 del 31.10.19 di ARPAV;
- Parere n. 17644 del 12.11.19 assunto al prot. reg. al n. 486783 del 12.11.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;*

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 197/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;*

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è l'Accordo Pubblico privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private, ubicata in Via Ulloa a Marghera, nel Comune di Venezia. L'Accordo determinerà una variante allo strumento urbanistico vigente (PI), con particolare riferimento ai contenuti della scheda urbanistica, che definisce gli usi dell'area, il dimensionamento edilizio e le modalità di attuazione dei futuri interventi. Nello specifico, le trasformazioni promosse con l'Accordo intendono favorire la riqualificazione di uno spazio di circa 6,1 ha, attualmente in stato di abbandono e degrado, valorizzando un contesto urbano e territoriale. L'ambito, oggetto dell'Accordo, è ubicato a Marghera nelle vicinanze del Sito di Interesse Nazionale SIN di Porto Marghera, in prossimità di Via Fratelli Bandiera, arteria di scorrimento da e per la zona industriale – commerciale - portuale di Porto Marghera. La carta dei Siti Inquinati della Provincia di Venezia individua l'ambito come area "*da indagare*" e, a causa di specifiche attività antropiche pregresse, segnala la stesso come "zona potenzialmente inquinata". Il contesto territoriale nel quale verrà attuato l'Accordo è da decenni in stato di abbandono e degrado ed ha ospitato, nel tempo, gli edifici in ferro e cemento della vecchia segheria Rossi e le strutture in mattoni di un vecchio impianto industriale. Gli esiti del piano di caratterizzazione avviato, così come riferito nel RAP, hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per quanto riguarda le acque sotterranee e il sottosuolo, prefigurando la necessità di una bonifica del sito. Le destinazioni d'uso previste per l'Area sono: residenziale, direzionale, ricettivo/alberghiero e commerciale, con esclusione di poter

insediare "Grandi Strutture di Vendita". Gli elementi di maggior sviluppo verticale, nella proposta di trasformazione presentata, si collocano agli estremi est ed ovest dell'ambito e riguardano le attività ricettive e direzionali con altezze massime di 80 m (ricettivo) e di 40 m (direzionale); le residenze saranno realizzate, invece, all'interno di un lotto separato, con due strutture autonome aventi medesimi caratteri dimensionali e architettonici, per un'altezza massima di 24 m. Nel merito degli interessi pubblici, con l'Accordo il proponente si impegna a cedere all'amministrazione comunale un'area verde attrezzata a parco per una superficie di 30.225 mq; a realizzare, a proprie spese, un parcheggio multipiano asservito ad uso pubblico accessibile in modo diretto, in entrata e uscita, da via della Libertà; a cedere all'amministrazione comunale gli spazi a nord necessari per garantire la fattibilità del futuro intervento di collegamento tra Mestre e Marghera programmato dal Comune di Venezia; a realizzare la viabilità carrabile, pedonale e ciclabile, nonché delle opere di accesso a via della Liberta; a garantire la manutenzione ordinaria dell'accesso al sottopasso ferroviario esistente.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 11 dicembre 2019, che evidenzia come nel Rapporto ambientale preliminare siano state descritte le caratteristiche della trasformazione, dando conto dell'ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative dell'intervento proposto. Sia stata analizzata la coerenza dell'Accordo con i principali strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati e comunale. Ciononostante non risulta analizzata la conformità della proposta con i piani che afferiscono alle questioni idrauliche (PAI, PGRA e PGA). Sia stato analizzato, altresì, lo stato ambientale dell'area oggetto della trasformazione, descrivendo, seppur in maniera non del tutto esaustiva, le principali matrici / componenti ambientali potenzialmente interessate dall'intervento. Nello specifico, non appare sufficientemente indagata la matrice suolo e sottosuolo in ragione del possibile interessamento delle aree da contaminazioni con sostanze inquinanti attribuibili a pregressi utilizzi dell'ambito. La stima delle caratteristiche dei potenziali effetti indotti dalla trasformazione, pur escludendo effetti significativi sulle componenti ambientali, non risulta del tutto approfondita soprattutto per quanto riguarda alcune matrici ambientali che rilevano particolari fragilità (suolo, acque, inquinamento acustico, ecc.) peraltro confermate nei pareri espressi dalle autorità ambientali. In ragione della portata e dimensione della trasformazione proposta, che riveste per l'ambito territoriale interessato una forte valenza da un punto di vista ambientale e di dotazione infrastrutturale del tessuto urbano, visti i pareri acquisiti in fase istruttoria che hanno evidenziato diverse problematiche e carenze del rapporto ambientale preliminare, tenuto conto altresì del valore che potrebbe avere, in linea con quanto promosso dalla disciplina di settore, una fase di partecipazione pubblica che attraverso contributi e proposte avrebbe il merito di fare emergere le migliori opzioni da perseguire, appare opportuno assoggettare alla procedura di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 l'istanza in esame. Tale rinvio alla procedura di VAS è motivato, altresì, dalla necessità / opportunità di procedere con un approfondimento analitico che consenta di escludere possibili effetti significativi sull'ambiente. Le nuove analisi di dettaglio potrebbero, ad esempio, fornire utili indicazioni sulle effettive condizioni ambientali del sito in esito all'intervento di bonifica, sulla corretta gestione delle acque meteoriche, sulla ponderata stima delle pressioni generate dal nuovo carico antropico, sulla correlazione dell'intervento con il sistema viabilistico insistente sull'area, con particolare riferimento al collegamento con la stazione ferroviaria piuttosto che con la mobilità locale, sull'impatto percettivo dovuto all'inserimento di volumi piuttosto significativi a livello di skyline, nonché sull'analisi delle varie alternative possibili e la redazione di un adeguato piano di monitoraggio ambientale.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

l'Accordo Pubblico privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in Via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia" per le motivazioni sopra riportate, dando indicazione di approfondire nel rapporto ambientale i seguenti aspetti:

1. In merito alla bonifica del sito, devono essere fornite tutte le informazioni riguardanti le fasi di ispezione e di intervento, al fine di poter valutare l'effettiva idoneità dei luoghi rispetto alle nuove destinazioni d'uso, anche in relazione alle potenziali interferenze con il sistema di falda; si evidenzia inoltre che la relazione di stima del beneficio pubblico, allegata all'istanza unitamente al rapporto preliminare ambientale, non ha espressamente tenuto conto delle possibili incidenze conseguenti alle operazioni di bonifica, pertanto si ritiene opportuno nel rapporto ambientale approfondire le eventuali conseguenze di tale aspetto. Sempre in merito alla bonifica, la valutazione deve essere estesa, per i lavori in escavazione, anche alla valutazione dei rischi da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
2. Devono essere adottate opportune ed efficaci misure di informazione dei cittadini (specialmente residenti), volte a favorire la partecipazione pubblica, già in fase di elaborazione del rapporto ambientale;
3. Deve essere approfondita l'indagine sull'effettiva attrattività commerciale, ricettiva e direzionale dell'area, tenuto conto anche dell'eventuale collegamento con la stazione ferroviaria di Venezia Mestre e della presenza di altre strutture potenzialmente concorrenti (alberghi, attività commerciali, ecc.).
4. Devono essere svolte opportune valutazioni dei possibili effetti derivanti dalla trasformazione, sia in termini di implicazioni dirette e indirette, considerando un significativo intorno dell'ambito da individuarsi in considerazione del collegamento con la stazione ferroviaria e con le modifiche sulla mobilità della zona.
5. Deve essere sviluppata un'analisi delle varie alternative possibili per l'area in oggetto, mettendone in risalto le potenzialità / criticità in riferimento alle varie componenti ambientali;
6. In merito alla componente rumore, la valutazione deve essere estesa anche ai fruitori del nuovo edificato, prevedendo, se del caso, soluzioni progettuali finalizzate a garantire un contenimento del livello acustico.
7. In merito alla componente energia, deve essere meglio esplicitato come la trasformazione tiene conto degli obiettivi di efficentamento energetico, per esempio in termini impiantistici piuttosto che di prestazione termica degli edifici.
8. Deve essere approfondito il tema delle possibili vibrazioni generate dalle operazioni di escavazione in fase di cantiere;

9. Deve essere sviluppata un'analisi percettiva della trasformazione urbanistica dell'area, per quanto riguarda il suo intorno e l'opportunità di inserimento nel contesto della Città giardino di Marghera.
10. Deve essere elaborato un adeguato Piano di monitoraggio, che attraverso opportuni indicatori, consenta di verificare le variazioni ambientali in relazione alle fragilità emerse durante la redazione del Rapporto Ambientale;
11. Dovranno infine essere recepite tutte le considerazioni e valutazioni di cui ai pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, con particolare riferimento alle questioni che riguardano la sicurezza idraulica del sito.

EVIDENZIANDO CHE

il Rapporto ambientale deve essere redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 13 e nell'Allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., facendo emergere, con chiarezza il ruolo svolto dalla VAS durante la fase di elaborazione del Piano.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine

Protocollo Nr. 0096521/19 del 30/10/2019
Veritas S.P.A. - Comunicazione in Uscita

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 468556 data 30/10/2019, pagina 1 di 1

Marghera, 30 ottobre 2019

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le
Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. **Comune di Venezia**
protocollo@pec.comune.venezia.it

e p.c. **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**
sit@consigliodibacinolv.gov.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per l'accordo Pubblico Privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia.
Richiesta parere.

In merito alla Vostra nota prot. 417635 del 30.09.2019, acquisita agli atti dalla scrivente con prot. n. 86459 del 30.09 u.s., si esprime **parere favorevole** segnalando quanto segue.

Il lotto di intervento è inserito in una zona servita da reti di acquedotto potabile e fognatura mista che tuttavia potrebbero necessitare di estensioni e/o potenziamenti.

Si fa presente che per una corretta valutazione è indispensabile una progettazione che definisca i fabbisogni idrici totali e le relative portate da recapitare alla rete fognaria mista, in modo da definire eventuali interventi di adeguamento sulle reti esistenti.

Considerato che la zona di intervento è stata interessata da importanti allagamenti in occasione dell'evento meteorico del settembre 2007, è necessario valutare la possibilità che le acque meteoriche derivanti dal lotto in oggetto vengano scaricate nel corpo idrico recettore, anziché nella fognatura mista comunale.

Cordiali Saluti.

- ing. Umberto Benedetti -
Direttore Servizio Idrico Integrato

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 468302 data 30/10/2019, pagina 1 di 4

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per l'accordo Pubblico Privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia. Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 - VENEZIA

[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

Al Comune di Venezia
c.a arch. Danilo Gerotto

[territorio@pec.comune.venezia.it]

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 417635 del 30 settembre 2019 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'accordo individuato in oggetto, comunicando quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).

In tale contesto la tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali trova attuale riferimento nei relativi Piani stralcio (PAI) predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali.

Nel merito si comunica che il territorio individuato in oggetto ricade all'interno del bacino scolante nella Laguna di Venezia, per il quale la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto aveva finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, adottando, con D.G.R. n. 401 del 31 marzo 2015, il relativo *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico* (PAI), che ha utilizzato gli stessi criteri e posto in salvaguardia la stessa normativa approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27.6.2007 per il *Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.*

Ciò premesso si evidenzia che il Rapporto Ambientale Preliminare non ha considerato, nel quadro programmatico di settore, i contenuti del *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino scolante*

nella Laguna di Venezia (PAI Bacino scolante), del *Piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA)*e del *Piano di gestione delle Acque (PGA).*

In particolare si segnala che il *PAI Bacino scolante* ha delimitato l'area in oggetto tra quelle soggette agli eventi alluvionali del settembre 2007.

Il *Piano di gestione del rischio di alluvioni* – PGRA, strumento di pianificazione predisposto a livello distrettuale, ha confermato tale condizione di criticità, per Tr=100 anni, individuando una potenziale lama d'acqua fino ad un metro (*cfr* www.alpiorientali.it - tav. Q07*)*

atto delle mappe relative agli scenari di allagabilità e rischio con tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni, pur non segnalando criticità per Tr =30anni,

Tali informazioni e le conoscenze che derivano dagli strumenti di pianificazione devono costituire presupposto per l'assunzione delle specifiche determinazioni di carattere urbanistico ed edilizio a cui le singole Amministrazioni sono chiamate nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite.

Sulle delineate premesse, sotteso che il Rapporto Ambientale Preliminare non ha considerato il quadro pianificatorio sopra indicato, si rappresenta la necessità di un suo ampio approfondimento in merito alle misure strutturali e non strutturali atte a mitigare la pericolosità riscontrata, nonché, in via prodromica, l'ulteriore verifica circa la propensione all'allagabilità dell'area in questione.

La scrivente si riserva ogni valutazione in merito all'esito degli approfondimenti richiesti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento
Avv. Cesare Lanna – cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it
Responsabile dell'istruttoria
p.e. Giorgio Gris – giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it – 041 3095902

VdA_VeneziaMarghera_Ulloa

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 468302 data 30/10/2019, pagina 2 di 4

AUTORITA DI BACINO DELLE ALPI ORIENTALI
Protocollo Partenza N. 5637/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 468302 data 30/10/2019, pagina 3 di 4

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per l'accordo Pubblico Privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia. Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 - VENEZIA

[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

Al Comune di Venezia
c.a arch. Danilo Gerotto

[territorio@pec.comune.venezia.it]

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 417635 del 30 settembre 2019 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'accordo individuato in oggetto, comunicando quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).

In tale contesto la tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali trova attuale riferimento nei relativi Piani stralcio (PAI) predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali.

Nel merito si comunica che il territorio individuato in oggetto ricade all'interno del bacino scolante nella Laguna di Venezia, per il quale la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto aveva finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, adottando, con D.G.R. n. 401 del 31 marzo 2015, il relativo *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico* (PAI), che ha utilizzato gli stessi criteri e posto in salvaguardia la stessa normativa approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27.6.2007 per il *Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.*

Ciò premesso si evidenzia che il Rapporto Ambientale Preliminare non ha considerato, nel quadro programmatico di settore, i contenuti del *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino scolante*

nella Laguna di Venezia (PAI Bacino scolante), del *Piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA)*e del *Piano di gestione delle Acque (PGA).*

In particolare si segnala che il *PAI Bacino scolante* ha delimitato l'area in oggetto tra quelle soggette agli eventi alluvionali del settembre 2007.

Il *Piano di gestione del rischio di alluvioni* – PGRA, strumento di pianificazione predisposto a livello distrettuale, ha confermato tale condizione di criticità, per Tr=100 anni, individuando una potenziale lama d'acqua fino ad un metro (*cfr* www.alpiorientali.it - tav. Q07*)*

atto delle mappe relative agli scenari di allagabilità e rischio con tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni, pur non segnalando criticità per Tr =30anni,

Tali informazioni e le conoscenze che derivano dagli strumenti di pianificazione devono costituire presupposto per l'assunzione delle specifiche determinazioni di carattere urbanistico ed edilizio a cui le singole Amministrazioni sono chiamate nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite.

Sulle delineate premesse, sotteso che il Rapporto Ambientale Preliminare non ha considerato il quadro pianificatorio sopra indicato, si rappresenta la necessità di un suo ampio approfondimento in merito alle misure strutturali e non strutturali atte a mitigare la pericolosità riscontrata, nonché, in via prodromica, l'ulteriore verifica circa la propensione all'allagabilità dell'area in questione.

La scrivente si riserva ogni valutazione in merito all'esito degli approfondimenti richiesti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento
Avv. Cesare Lanna – cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it
Responsabile dell'istruttoria
p.e. Giorgio Gris – giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it – 041 3095902

VdA_VeneziaMarghera_Ulloa

AUTORITA DI BACINO DELLE ALPI ORIENTALI
Protocollo Partenza N. 5637/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 468302 data 30/10/2019, pagina 4 di 4

12 NOV. 2019

Ministero
per i beni e le attività
culturali
e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
GRUPPO TECNICO MESTRE

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente Unità
Organizzativa Commissioni VAS Vinca
Cannaregio 99 - palazzo Linetti
30121 - VENEZIA

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

ambiente@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 486783 data 12/11/2019, pagina 1 di 3

Prot. n° 17644 12 NOV. 2019

Class. 34.19.08 / 1.11

Riferimento al foglio del 18.08.2015 prot. n° 336347
Nostro prot. n° 7107 del 19.08.20.15

OGGETTO: Comune di **Venezia** – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa all'Accordo pubblico-privato art. 6 LR 11/2004 "Area per attrezzature pubbliche e private di Via Ulloa a Marghera" Rapporto Ambientale Preliminare – D.Lgs 152/06, art. 12. Verifica di Assoggettabilità (VAS). Trasmissione parere istruttorio di competenza.

Con riferimento alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica dell'accordo in oggetto, visto il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, si comunica, per quanto di competenza che, all'attuale livello di approfondimento dei documenti, questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni, fatte salve eventuali successive osservazioni di competenza che seguiranno lo sviluppo del piano.

Fermo restando che nel caso di specie la valutazione sull'assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (screening) ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. non riguarda tanto il progetto architettonico che sarà oggetto di una successiva analisi, ma piuttosto la proposta di accordo pubblico-privato, si evidenzia che le valutazioni di merito di questo Ufficio sono relative alla verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e quindi con i vincoli esistenti e con quelli eventualmente in itinere, ovvero agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione degli strumenti in oggetto.

L' accordo pubblico-privato in esame comporta variante allo strumento urbanistico vigente (con particolare riferimento agli usi dell'area, il dimensionamento edilizio e le modalità di attuazione dei futuri interventi) relativo alla riqualificazione dell'area in argomento che si estende per circa 6 ettari lungo margine nord dell'abitato di Marghera. Trattasi di un terreno incolto lasciato a prato, un tempo occupato dagli edifici in ferro e cemento della vecchia segheria Rossi e dalle strutture in laterizio di un vecchio impianto industriale, caratterizzato da una vegetazione spontanea infestante, urbanizzato nelle parti contermini con un' edilizia scarsa ed eterogenea di recente formazione e di non rilevante qualità architettonica.

L'accordo in oggetto mantiene stabili le funzioni previste dal P.R.G. con particolare riferimento alla rideterminazione delle quote edificabili riferite alle destinazioni d'uso, ne rivede le consistenze edilizie e va a normare in modo più dettagliato le modalità di attuazione e il riconoscimento degli interessi pubblici all'interno del futuro intervento.

Esso conferma infatti le destinazioni d'uso già programmate per l'area (residenziale, commerciale, direzionale e ricettivo/alberghiere), in attuazione degli indirizzi di recupero e valorizzazione del sito.
Scopo dell'intervento è quello di creare una nuova realtà urbana lungo il margine di Mestre, con nuove funzioni integrato con il sistema di Marghera e allo stesso tempo connettere le due realtà urbane divise dal sistema ferroviario superando il suo effetto barriera.

Si interviene sostanzialmente all'interno di 4 ambiti: PU 1 – coinvolge lo spazio ad est delle aree edificate in affiancamento alla stazione, sempre sul lato est, andando a completare le dotazioni a servizio dell'area, creando una migliore relazione pedonale tra la stazione ferroviaria e il punto di arrivo del sistema tram/bus. PU 2 e 3 – le aree ricomprendono lo spazio occupato dall'ex edificio delle poste: si prevede la demolizione delle strutture qui presenti e la realizzazione di nuovi edifici, connessi con la stazione tramite il PU 1. Qui saranno insediabili attività commerciali, direzionali e ricettive. PU 4 – coinvolge in modo diretto lo spazio occupato dalla stazione di Mestre, prevedendo la creazione di un collegamento sopraelevato tra il sistema urbano di Mestre e Marghera.

Viene mantenuta la superficie edificabile massima già prevista dagli strumenti vigenti, ed aggiunte alcune opere con funzione collettiva necessarie per bilanciare l'interesse pubblico con le necessità private: una maggiore dotazione di verde attrezzata a parco per una superficie di 30.225 mq e la realizzazione di un parcheggio multipiano asservito ad uso pubblico accessibile in modo diretto, in entrata e uscita, da via della Libertà, percorsi ciclabili e pedonali, che mettono in relazione il tessuto urbano prossimo alla stazione con il contesto locale, nonchè opere di valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità dell'area della stazione di Mestre.

Il progetto prevede la demolizione delle strutture qui presenti e la realizzazione di differenti corpi di fabbrica, per altezza e caratteri architettonici, creando un complesso edilizio articolato costituito da due torri a uso ricettivo caratterizzate da un notevole sviluppo in altezza (tra i 70 e gli 80 ml) e altri volumi più bassi con destinazione d'uso direzionale con altezza massima di 40 ml., un parcheggio multipiano alto circa 17 ml ed edifici residenziali previsti all'interno di un lotto separato aventi un'altezza massima di 24 m..

Considerato che recenti studi hanno rilevato la sussistenza di rischi connessi a situazioni di inquinamento dei suoli dell'area in argomento, a causa di specifiche attività antropiche pregresse, e che la stessa non è soggetta a vincoli o tutele di carattere paesaggistico e/o monumentale, ma è adiacente all'ambito della "Città giardino" di Marghera, significativo esempio di Garden City nel mondo, punteggiato dalla presenza di numerose "ville veneziane" in stile Liberty, alla stazione ferroviaria di Mestre e al corridoio infrastrutturale in entrata verso Venezia.

Visto altresì che gli spazi interessati dall'accordo non presentano particolari valenze naturalistiche ed ambientali, si collocano all'esterno della rete ecologica territoriale e locale e non presentano relazioni dirette o indirette con essi (l'area è distante dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000. • Il SIC IT3250031 – Laguna superiore è localizzato a Nord - Est del centro abitato di Venezia, e dista oltre 4000 metri dall'area oggetto dell'Accordo. • Il SIC – ZPS IT 3250010 - Bosco di Carpenedo dista oltre 3500 metri dall'area oggetto di Accordo e fra questi ambiti è localizzato il centro urbano di Mestre. • La ZPS IT3250046 Laguna di Venezia dista circa 4000 metri dall'area di intervento).

Considerato che la variante in argomento comporta alcune modifiche che determinano incrementi del carico urbanistico, sebbene in aree del territorio comunale già oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, ovvero di modificazione dei suoli, degli edifici e del loro uso.

Per quanto sopra, rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'Accordo pubblico-privato e della variante in oggetto, la scrivente Soprintendenza **ravvisa la necessità che lo stesso sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica strategica, anche per approfondire possibili interferenze con i beni culturali e paesaggistici, ai sensi della Parte II e III del D. Lgs. 42/2004, e verificare la necessità di eventuali provvedimenti di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice.**

Relativamente alle soluzioni progettuali, si ritiene opportuno che esse siano rispondenti alla struttura ambientale e ai caratteri edilizi consolidati del territorio quali: tecniche costruttive e materiali, aspetti tipologici e morfologici, rapporti tra pieni e vuoti ecc. in modo tale che l'intervento contribuisca a rafforzare

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 486783 data 12/11/2019, pagina 2 di 3

l'identità locale e la qualità del paesaggio rurale di riferimento e non introduca un ulteriore elemento di eterogeneità sul territorio. Le nuove edificazioni dovranno quindi essere esito di un linguaggio architettonico coerente con il contesto ma anche chiaramente riconoscibili come contemporanee, nel segno della leggibilità di un processo di progettazione unitario, dove il nuovo e l'esistente costituiscano entrambi i termini della stessa azione di ridefinizione del territorio; Considerando la dimensione dell'intervento, e i caratteri dimensionali, in particolare delle torri che risultano particolarmente significative, le scelte architettoniche che saranno adottate in fase progettuale dovranno essere studiate in modo da creare elementi leggeri e di qualità.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, considerato che l'Accordo pubblico-privato in esame prevede la realizzazione di numerose opere ad uso o di utilità pubblica si rammenta che per i lavori soggetti alla disciplina del D. Lgs. 50/2016, incluse le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri, è prevista la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici.

Si ritiene comunque necessario un ulteriore sviluppo progettuale che definisca ulteriormente le soluzioni proposte sia per quanto riguarda il trattamento delle aree esterne sia per i volumi di nuova progettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DELL'ISTRUTTORIA
(arch. Silvia Degan)

IL RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA
PER LA TUTELA ARCHEOLOGICA
(dott.ssa Cecilia Moine)

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Emanuela Carpani)

prot. n° 17644 12 NOV. 2019

Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
Palazzo Ducale – San Marco, 1 - 30124 Venezia – C.F. 80011460278 - Tel. 041 520 4077 - Fax. 041 520 4077
PEC: mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-ve-lag@beniculturali.it – WEB: www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 486783 data 12/11/2019, pagina 3 di 3

Padova, 31/10/2019

Ricevuta

Protocollo generale

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470534 data 31/10/2019, pagina 1 di 7

Numero di protocollo: 2019 - 0107557 / U **Del**: 31/10/2019

Destinatario: Regione del Veneto - Direzione Commissioni Valutazioni Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV

Indirizzo: Calle Priuli-Cannaregio, 99, **Città** : Venezia (VE), **CAP**: 30121

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per laccordo pubblico privato relativo allarea per attrezzature pubbliche e private in via Ulloa a Marghera, in Comune di Venezia. D.Lgs. n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. Contributo istruttorio ARPAV

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: VE - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Smistato a:

L'impiegato addetto
ROSSI PAOLO
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Documento generato automaticamente dal sistema informatico del ARPAV AOO UNICA ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

Dipartimento Provinciale di Venezia
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. n. Venezia-Mestre,
(vedi file segnatura xml allegato)
Class. 10.00.00

Spett.le Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Commissioni
VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti
Calle Priuli, 99 - Cannaregio 30121 Venezia
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Al Comune di Venezia
Servizio Valutazione Sviluppo del Territorio
ambiente@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per l'accordo pubblico privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in via Ulloa a Marghera, in Comune di Venezia. D.Lgs. n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. **Contributo istruttorio ARPAV.**

In relazione all'oggetto e per quanto di competenza ARPAV, si inviano di seguito le considerazioni istruttorie sul documento *Rapporto Ambientale Preliminare*, relativo al procedimento di V.A.S. per l'accordo pubblico privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in via Ulloa a Marghera, in Comune di Venezia.

L'area in oggetto è situata a Marghera ed è compresa tra la tangenziale di Mestre a nord, via Ulloa a est, via Paolucci a sud e via Palladio ad ovest. L'estensione complessiva è di circa 6 ettari, per la maggior parte ricoperti da verde incolto, in stato di abbandono; sono presenti tre capannoni in disuso, i resti di una estesa tettoia e un piazzale in asfalto. L'accordo prevede sia la collocazione di aree pubbliche (cedute o asservite) che la realizzazione di strutture edilizie private. Gli usi insediabili sono: residenziale, direzionale, ricettivo/alberghiero e commerciale. La superficie lorda di pavimento complessiva edificabile è pari a 44.400 mq.. Per quanto riguarda il commerciale, sono insediabili negozi di vicinato e medie strutture di vendita, anche in forma di medio centro commerciale. È vietato l'insediamento di grandi strutture di vendita. In riferimento alla componente pubblica, si prevedono alcune opere e assunzioni d'incarico da parte della ditta proponente: la cessione all'amministrazione comunale di un'area verde attrezzata a parco per una superficie di 30.225 mq.; la realizzazione, a carico del proponente, di un parcheggio multipiano asservito ad uso pubblico accessibile in modo diretto da via della Libertà; la messa a disposizione e cessione all'amministrazione comunale degli spazi a nord necessari per garantire la fattibilità del futuro intervento di collegamento tra Mestre e Marghera programmato dal Comune di Venezia; la realizzazione e messa a disposizione della collettività della viabilità carrabile, pedonale e ciclabile, nonché delle opere di accesso a via della Libertà; a carico del proponente rimane anche la manutenzione ordinaria dell'accesso al sottopasso ferroviario esistente. Sul piano delle modalità di attuazione, l'accordo prevede che prioritariamente siano avviate le fasi di realizzazione delle opere pubbliche e di interesse collettivo. L'avvio di tali interventi condiziona la fattibilità degli interventi privati. Si prevede di sviluppare in un'unica struttura tutte le attività esclusa la residenza. Le diverse realtà saranno differenziate attraverso corpi di fabbrica con altezza diversa. Per le attività ricettive si propone un'altezza significativa, di massimo 80 m., mentre per il direzionale si prevede

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it
Dipartimento Provinciale di Venezia – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia
Tel. +39 041 5445501 e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470534 data 31/10/2019, pagina 2 di 7

un'altezza massima di 40 m.. La struttura commerciale definisce una "piastra" che connette questi due elementi, sviluppandosi in un unico piano (altezza 6,5 m.). Per il parcheggio multipiano, in relazione alla capacità di posti auto che la struttura è chiamata ad ospitare, si prevede un'altezza massima di poco più di 17 m.. Le residenze saranno realizzate all'interno di un lotto separato, proponendo la creazione di due strutture con medesimi caratteri dimensionali e architettonici, per un'altezza massima di 24 m..

Il *Rapporto Ambientale Preliminare* esaminato non descrive alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D.Lgs. n. 4/2008, che, qualora codesta Autorità valutasse l'assoggettabilità a V.A.S., è opportuno siano inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo. In particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo soddisfacente lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione dell'accordo in questione. Si invita pertanto a far riferimento alle considerazioni sotto riportate, elaborate con il contributo degli specialisti di settore.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2017-2018 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

Si invita, durante le fasi di cantierizzazione, ad adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Gli effetti di dette fasi sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dall'accordo. A tal fine, si invita ad aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento al seguente link presente sul sito internet dell'Agenzia:

- *stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2015 (http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni).*

In riferimento infine a quanto riportato al paragrafo 6.1 "Atmosfera" (pag. 117), si sottolinea che per effettuare una corretta stima dei possibili impatti derivanti dall'attuazione del Piano, le valutazioni dovrebbero essere integrate prevedendo l'utilizzo di un opportuno modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera che, a partire dai dati di traffico veicolare indotto e dai dati di emissione delle nuove edificazioni, calcoli l'aumento delle concentrazioni di inquinanti in aria ambiente nell'area di progetto. Si ricorda a questo proposito che, al fine di valutare correttamente la sostenibilità dell'intervento, le concentrazioni derivanti dal traffico indotto e dalle nuove edificazioni dovrebbero poi essere sommate alle concentrazioni di fondo dell'area interessata dal progetto, confrontando infine la somma delle concentrazioni con i riferimenti normativi vigenti. Qualora, infine, il modello evidenziasse dei possibili superamenti dei valori limite, sarebbe opportuno che l'Amministrazione comunale prevedesse adeguate azioni di compensazione ed individuasse le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre l'impatto sulla componente atmosfera.

Si ricorda infine che, dal punto di vista della qualità dell'aria, il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di pianificazione prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi ad elevato impatto da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Inquinamento acustico

Per quanto riguarda la valutazione del clima acustico riportata al paragrafo 5.6 (pag. 94), dove sono esposti gli esiti di una campagna di misure svolta in corrispondenza dell'area oggetto dell'intervento, con riferimento a quanto esaminato (non è stata trasmessa una relazione specifica,

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470534 data 31/10/2019, pagina 3 di 7

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Venezia – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia
Tel. +39 041 5445501 e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

redatta da un tecnico competente in acustica ambientale), si deve far presente innanzitutto che non sono indicati i tempi di misura, le altezze dei punti di misura e le condizioni delle sorgenti al momento delle misure: non è indicato se le misure siano state eseguite nelle condizioni di maggior traffico stradale e ferroviario in modo da caratterizzare la situazione di maggior impatto e se comunque la valutazione modellistica sia stata fatta considerando i periodi di maggior traffico stradale e ferroviario.
Ciò premesso, si osserva che le conclusioni in merito al rispetto dei limiti previsti all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto non sono coerenti con quanto emerge dalla Mappa Acustica Strategica dell'Agglomerato di Venezia predisposta nel 2017 in ottemperanza al D.L.vo 194/2005, e con il relativo Piano d'Azione predisposto nel 2018 (si vedano in particolare le mappe del livelli Lnight). Le specifiche Mappature Acustiche dell'infrastruttura ferroviaria e dell'infrastruttura stradale (rilasciate dalle competenti Società di gestione delle stesse) evidenziano come all'interno dell'area oggetto di intervento i livelli sonori prodotti dalle infrastrutture di trasporto siano tali da comportare un'esposizione degli insediamenti in progetto potenzialmente non conforme alla normativa vigente. È pur vero che non è ancora stata stabilita la conversione fra i livelli di immissione assoluti stabiliti dalla normativa italiana di settore (DPR 142/04 per le infrastrutture stradali e DPR 459/98 per le infrastrutture ferroviarie) e i parametri di riferimento definiti dalla normativa europea Lden e Lnight (Direttiva 2002/49/CE recepita dal D.L. vo 194/2005). Si fa tuttavia presente che la normativa italiana stabilisce di utilizzare i valori limite espressi tramite L_{Aeq}, fino a che non sia stato emesso un decreto relativo alla conversione, tuttora atteso. Per questo motivo si ritiene che la Valutazione Previsionale del Clima Acustico debba essere rivista alla luce delle considerazioni di cui sopra e che, qualora i livelli immessi presso i ricettori non dovessero risultare conformi ai requisiti di legge, debbano essere previste soluzioni progettuali finalizzate a contenere entro i limiti l'esposizione dei ricettori. In ogni caso si raccomanda l'adozione di criteri di progettazione tali da ottimizzare il clima acustico presso gli insediamenti che saranno realizzati (rif. Art. 23 delle Linee Guida di cui alla DDG ARPAV n. 3/2008).

Inquinamento luminoso
Il documento fa riferimento al Piano regolatore dell'Illuminazione Urbana del Comune di Venezia, ma non contiene indicazioni in merito agli impianti di illuminazione afferenti al progetto. Tali impianti dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni stabilite dalle Legge Regionale n.17 del 7 agosto 2009 che stabilisce i requisiti illuminotecnici a cui far riferimento nella progettazione degli impianti. Al fine di dimostrare il rispetto di tali requisiti, la stessa legge prevede la presentazione di un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni riportate all'articolo 7.

Inquinamento elettromagnetico
Nel caso sia prevista la realizzazione di nuove cabine elettriche di trasformazione e/o di linee elettriche a media tensione (anche se interrate), dovrà essere calcolata la Distanza di Prima Approssimazione e/o la Fascia di rispetto come da DM 28/5/2008. All'interno di tali distanze/fasce (anche in aree esterne) si dovrà evitare qualsiasi destinazione che possa comportare permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo
*Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al par. 5.3 Suolo e sottosuolo (pag. 76) cita la Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) ma non fa riferimento alle carte da essa derivate per l'analisi degli aspetti applicativi (tutte le cartografie citate sono disponibili sul Geoportale Veneto come parte del quadro conoscitivo di cui alla L.R. n. 11/04); pertanto non valuta le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Per il suolo non basta limitarsi a dichiarare che gli interventi previsti hanno finalità di riqualificare un sito in stato di degrado, si deve tener conto anche dell'impatto dovuto all'eliminazione del suolo (il consumo di suolo non viene mai menzionato in nessuna parte del RAP) dovuto alla costruzione di strutture impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato all'articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che "*Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Venezia – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia
Tel. +39 041 5445501 e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

insostituibile funzione di salvaguardia del territorio*".*
Il consumo di suolo rappresenta quindi una perdita irreversibile di valore ambientale per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:
- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.
A tal proposito si evidenzia che la realizzazione dell'accordo prevede un aumento della superficie impermeabilizzata in quanto al par 6.2 "Ambiente idrico" (pag. 118) si esprime la necessità di realizzare un volume di laminazione di 5.400 m^3; le aree a verde sono 30.225 m^2 su un totale di 61.000. Non sono previste opere di mitigazione e/o compensazione della perdita dei servizi forniti dal suolo se non per l'aspetto legato all'invarianza idraulica.
Si riportano in allegato alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli impatti sul suolo che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.
Per i motivi sopra espressi si ritiene che gli impatti dell'intervento sulle funzioni ambientali svolte dal suolo non siano stati adeguatamente presi in considerazione e valutati; è da verificare se tali effetti siano già stati considerati nell'ambito della VAS del PAT. Per ridurre l'impatto dovuto all'aumento di impermeabilizzazione del suolo, si suggerisce che l'amministrazione comunale preveda specifiche azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate per futuri interventi residenziali, produttivi o a servizi senza ulteriore consumo di suolo) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo presente, in prospettiva, l'obiettivo, da raggiungere entro il 2050, di consumo zero di suolo nelle aree agricole e naturali.
Per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017).
Si fa presente che i materiali risultanti dalla demolizione di fondazioni o sottofondi di strade/piazzali devono essere gestiti come rifiuti, mentre eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'Allegato 10 del DPR 120/2017) possono essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017.
Si specifica inoltre che nel caso di un eventuale intervento di bonifica (visti i numerosi superamenti di colonna A e B riscontrati nel corso delle indagini eseguite nel 2018), vanno rispettate tutte le prescrizioni e i vincoli per la messa in sicurezza del sito.
Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi previsti.

Acque meteoriche
Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si ricorda il rispetto dell'Art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470534 data 31/10/2019, pagina 5 di 7

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Venezia – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia
Tel. +39 041 5445501 e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici ed in relazione all'impatto previsto sul mantenimento del valore ambientale del suolo, si ritiene che gli impatti negativi significativi non possano essere esclusi. Si evidenzia che tale parere è da intendersi comunque vincolato all'inserimento, nel suddetto accordo, delle considerazioni fin qui descritte.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Marco Ostoich

Allegato:
Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo.

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Ostoich, e-mail: marco.ostoich@arpa.veneto.it
Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Consuelo Zemello, e-mail: consuelo.zemello@arpa.veneto.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Venezia – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia
Tel. +39 041 5445501 e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470534 data 31/10/2019, pagina 6 di 7

Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso
La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'ambito d'intervento rientrano tra le principali classi che caratterizzano tutta la pianura padana.

Serbatoio di carbonio
I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO_2 sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto causato dall'intervento previsto andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO_2 provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima
Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.
I suoli dell'area hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione pari a circa 225 - 300 mm, ossia 2250 - 3.000 m^3 a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500 - 7.000 GJ, o circa 1.500.000 – 2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolte dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua
Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infiltra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).
Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa
L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area di intervento ricadono in classe di capacità protettiva delle acque superficiali alta e moderatamente alta per le acque profonde inoltre hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni con uno buon effetto protettivo.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470534 data 31/10/2019, pagina 7 di 7

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Venezia – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia
Tel. +39 041 5445501 e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470521 data 31/10/2019, pagina 1 di 2

CONSIGLIO di BACINO
LAGUNA DI VENEZIA
Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato

Venezia, 31/10/2019

Prot. n. **/19**
Fascicolo n. 1/2019 *(da citare sempre nella corrispondenza)*
Resp. Procedimento: Ing. Massimiliano Campanelli
Resp. Istruttoria: Dott. Enrico Conchetto

Inviata a mezzo di: PEC

Spett.le REGIONE DEL VENETO
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
DIREZIONE AMBIENTE
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
c. att: *Dott. Geol. Corrado Soccorso*
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
ambiente@pec.regione.veneto.it

e p.c.

Spett.le Comune di Venezia
territorio@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità per l'Accordo Pubblico Privato relativo all'area per attrezzature pubbliche e private in via Ulloa a Marghera nel comune di Venezia. Vs. nota prot. 417635 del 30/09/2019. Invio parere.

In riferimento all'Accordo in oggetto, dalla verifica della documentazione fornita, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia":

- premesso che l'area oggetto di variante non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- visto che l'area oggetto di variante è ricompresa all'interno degli agglomerati individuati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, come da revisione apportata dalla DGR n. 1955 del 23/12/2015;
- visto che l'area oggetto di variante è servita da rete acquedottistica e da rete fognaria mista;
- visto il parere prot. n. 96521 del 30/10/2019, rilasciato da Veritas S.p.A.;

non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'Accordo in argomento, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato.

Ai sensi del vigente regolamento di fognatura e del comma 7, art. 39 dell'All. A3 alla D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii., le portate relative alle acque meteoriche, eventualmente scaricate in fognatura, dovranno essere appositamente laminate allo scopo di non sovraccaricare il bacino fognario. Con riferimento alle opere di laminazione è richiesta l'applicazione delle prescrizioni tecniche e dei criteri di

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
Via Pepe, 102 - 30172 Mestre – VENEZIA
Tel. 041 5040 793 – Fax 041 3969 123
e-mail: info@consigliodibacinolv.gov.it
pec: consigliodibacinolv@pec.it
website: www.consigliodibacinolv.gov.it
cod. fiscale: 94049070272

CONSIGLIO di BACINO
LAGUNA DI VENEZIA
Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato

dimensionamento previsti nelle Ordinanze n. 2, 3 e 4 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Ing. Massimiliano Campanelli

Per informazioni:
Dott. Enrico Conchetto
Ufficio Idrogeologia e Sistema Informativo Territoriale
Tel. 041 5040793
E-mail: sit@consigliodibacinolv.gov.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 470521 data 31/10/2019, pagina 2 di 2